



COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

via Gioia, 1 • 82030 San Salvatore Telesino (Bn) • ☎ 0824.881111 • 📠 0824.881216 • e mail: telesino@tin.it
pec: sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it

Prot. N. 4741 del 28/06/2018

ORDINANZA n. 11 /2018

Oggetto: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2018.

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

VISTO Decreto Dirigenziale n. 156 del 19/06/2018 della Giunta Regionale della Campania "DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2018 con il quale, per l'anno 2018, dal 15 giugno 2018 al 30 settembre 2018 entra in vigore lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati del territorio regionale,

CONSIDERATO che anche nella corrente stagione estiva esistono le condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania, si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli incendi;

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti miranti a tutelare la pubblica e privata incolumità, a prevenire ed evitare rischi d'incendi nonché preservare tutelare il patrimonio ambientale e forestale del territorio comunale;

VISTI

- la Legge 21.11.2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi di bosco;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che detta norme in materia ambientale;
- la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14, comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;
- il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C, concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
- la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25, lettera f);
- il D Lgs n. 177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.";

- la DGR 619/2016 di attribuzione delle competenze dell'Antincendio Boschivo dalla Direzione Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07) alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- il Piano regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi boschivi 2018-2020 approvato con DGR 358 del 12/06/2018.

ATTESO

- che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;
- che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto sociale, economico e naturalistico, è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi, introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;
- che il Presidente del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. PRE/0035240 del 15/06/2018 ad oggetto: "Campagna estiva antincendio boschivo 2018. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia nonché ai rischi conseguenti", nella quale si indica che "i tempi di svolgimento delle attività di antincendio boschivo nel periodo estivo, per la stagione 2018, avranno inizio il 15 giugno e termineranno il 30 settembre;

RILEVATO

che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che possono determinare lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

Di rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre 2018

- ORDINA -

- 1) Ai competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle strade che attraversano il territorio comunale di provvedere alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- 2) Ai proprietari o detentori delle aree boscate di provvedere al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- 3) Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- 4) Il rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

AVVISA

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio e precisamente dal 15 giugno al 30 settembre, per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate ricadenti nel Comune di San Salvatore Telesino

È DICHIARATO IL DIVIETO TASSATIVO

- 1) Di accendere fuochi all'aperto;
- 2) Di bruciare vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici/privati, pertinenze dei capannoni industriali e commerciali, nonché la combustione di residui vegetali forestali;
- 3) Di far brillare mine o usare esplosivi;
- 4) Di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- 5) Di usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville e bruce;
- 6) Di tenere in esercizio fornaci e/o discariche private incontrollate;
- 7) Di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o compiere ogni altra operazione che creere comunque pericolo immediato di incendio;

- 8) Di accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
- 9) Di circolare nel bosco, su viabilità non asfaltate, con veicoli (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca;
- 10) Di transitare con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate da servizio pubblico di passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- 11) Di abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive;
- 12) Di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;

RENDE NOTO

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, ai trasgressori del presente atto saranno applicate le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali.

DISPONE

La Polizia Locale, il Gruppo Carabinieri Forestale e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

INFORMA

che ai sensi dell'art.3, comma 4 della L. n. 241/1990, attraverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. Campania, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

DISPONE INFINE

- 1) Di notificare il presente Provvedimento al Comando di Polizia Locale - Sede
- 2) Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - Alla Provincia di Benevento - Via N. Calandra - Benevento
 - Al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Solopaca
 - Al Commissariato di Polizia di Teleso Terme
 - Alla Polizia Stradale - Sezione di Benevento
 - Alla Polizia Provinciale di Benevento
 - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Benevento
 - Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento
 - Al Comando Stazione Carabinieri di San Salvatore Telesino
 - Al S.U.A.P. - Sede
 - All'Area Tecnica Manutentiva - Settore Protezione Civile - Sede
- 3) Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di San Salvatore Telesino, affissa nelle bacheche comunali e negli appositi spazi pubblicitari.

Dalla Residenza Municipale, li



IL SINDACO
Fabio Massimo L. Romano